

CONVENZIONE UNIPOLSAI – SOCI SIDV

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - GARANZIA BASE

- **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** - Garanzia danni corporali e danni materiali.
- **Responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'I.N.A.I.L. - Garanzia R.C.O.** compreso danno biologico, estensione D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 38/2000.
- **Responsabilità Civile professionale** – Garanzia danni corporali e danni materiali

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:

- l'attività accessoria di medico competente (D.L. 81/2008);
- l'attività accessoria di medico legale;
- l'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e terapeutici;
- l'uso di apparecchiature in genere, anche elettriche;
- l'effettuazione di piccoli interventi chirurgici domiciliari o ambulatoriali;
- l'attività prestata nell'ambito del servizio di pronto soccorso gestito dall'Azienda Sanitaria e/o da associazioni di volontariato;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatti colposi o dolosi di dipendenti, collaboratori, consulenti e/o professionisti in genere nonché da "lavoratori" che prestano attività ai sensi e nel rispetto della legge n. 30 del 14/2/2003 (cosiddetta "Legge Biagi");
- i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e/o trattamenti non aventi finalità estetica;
- gli interventi - anche chirurgici - di pronto soccorso prestati dall'Assicurato in virtù dell'obbligo deontologico professionale;
- l'impiego di sonde e/o cateteri per l'effettuazione di diagnosi, terapie e/o interventi chirurgici;
- l'attività di libero docente, nonché di titolare di cattedra universitaria;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e/o professionisti in genere nonché da "lavoratori" che prestano attività ai sensi e nel rispetto della legge n. 30 del 14/2/2003 (cosiddetta "Legge Biagi") - Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti da persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscriverle all'INAIL, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia RCO, sempreché comunque la stessa risulti operante;
- la responsabilità civile personale dei dipendenti;
- la committenza auto;
- i danni subiti in occasione di lavoro da dipendenti non soggetti all'I.N.A.I.L.;
- la conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature;
- le attività complementari;
- errato trattamento dei dati personali ;
- consenso informato ;
- possibilità di proroga della garanzia assicurativa su richiesta dell'Assicurato a seguito di cessata attività (5 anni dopo la cessazione dell'attività).

La polizza in Convenzioni
40128 Bologna Tel. 800.671911

via Stalingrado, 59 -
via.unipolsai.it



la tua casa



la tua protezione



il tuo lavoro



il tuo risparmio



la tua mobilità